

SENT. 140/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati:

| | |
|---|---|
| Dott.ssa Daniela ACANFORA | Presidente |
| Dott.ssa Ida CONTINO | Consigliere |
| Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO | Consigliere relatore |
| Dott. Roberto RIZZI | Consigliere |
| Dott. Cosmo SCIANCALEPORE | Consigliere |

**SENTENZA**

Nel giudizio d'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 59855** del registro di segreteria, promosso da OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. Iside B. Storace (P.E.C. iside.storace@ordineavvgenova.it) elettivamente domiciliato presso l'Avv. Maria Cecilia Felsani (P.E.C. mariacecilia.felsani@avvocato.pe.it) in Roma, alla Via Alberico II, n. 13

**contro**

**I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonietta Coretti (PEC avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (PEC avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (PEC

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (PEC avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (PEC avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto

**avverso**

la sentenza n. 64/2021, depositata in data 31 marzo 2021, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Veneto.

**Uditi**, nell'udienza del 20 maggio 2025, svolta con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il relatore consigliere Lucia d'Ambrosio, l'avv. Paolo Celli, delegato dall'avv. Iside B. Storace, in rappresentanza dell'appellante, e l'avv. Giuseppina Giannico, in rappresentanza dell'I.N.P.S.

**Esaminati** l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

**Ritenuto in**

**FATTO**

**1.** Con sentenza n. 64/2021, depositata in data 31 marzo 2021, la Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto respingeva il ricorso promosso da OMISSIS, *ex* militare appartenente alla Guardia di Finanza, titolare di pensione diretta liquidata a decorrere dal 2 agosto 2018, con una anzianità complessiva di 41 anni, 10 mesi e 1 giorno e con una anzianità contributiva utile ai fini previdenziali alla data del 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni (17 anni). Il primo giudice, dopo aver puntualizzato che il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento del

diritto "*ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con l'attribuzione della percentuale del 44 % ai fini del calcolo della base pensionabile*", nel prendere atto dei principi di diritto fissati dalla sentenza n. 1/2021 delle SS.RR. della Corte dei conti e dell'innovativa aliquota del 2,44% da queste individuata, rilevava l'insussistenza delle condizioni per far luogo all'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 1092/1973, in ragione dell'anzianità posseduta all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, diversa da quella "*di almeno quindici e non più di venti anni*" contemplata dalla norma. Dichiarava, inoltre, l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 153 del c.g.c., della domanda di applicazione dell'aliquota annuale del 2,44%, manifestata con memorie conclusionali, in quanto mai formulata in sede amministrativa.

**2.** Avverso tale decisione l'*ex* militare proponeva appello formulando un unico articolato motivo di gravame volto a contestare *la violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell'art. 170 c.g.c. per mancata applicazione dell'art. 54 co. 1° DPR n. 1092/1973.*

Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e, in accoglimento della domanda subordinata avanzata in primo grado, il riconoscimento del diritto alla rideterminazione/riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione del coefficiente annuo di rendimento del 2,44% in quota retributiva al 31 dicembre 1995, come stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite; con condanna dell'Ente convenuto al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione con decorrenza dal collocamento in pensione, e con condanna al

pagamento degli arretrati pensionistici maturati e non percepiti, gravati da interessi e rivalutazione monetaria; il tutto con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore dichiaratesi antistatario.

**3.** Con memoria depositata in data 18 febbraio 2025, l'I.N.P.S. ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, evidenziando e documentando che la competente Sede dell'Istituto ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dell'odierno appellante con applicazione, sulla quota retributiva del predetto trattamento, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995 (provvedimento di riliquidazione Atto n. TV110202202013001 e cedolino relativo alla rata di pensione del mese di aprile 2022).

**4.** All'udienza del 18 marzo 2025, preso atto della mancata comparizione dell'avvocato Iside Storace, difensore della parte appellante, con ordinanza a verbale, si è fissata, in applicazione dell'art. 196 c.g.c., nuova udienza in data odierna.

**5.** All'udienza del 20 maggio 2025, l'avv. Celli, comparso in difesa dell'appellante in dichiarata delega dell'avv. Storace, ha dichiarato, alla luce della documentazione prodotta dall'I.N.P.S., di aderire alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il difensore dell'I.N.P.S., avv. Giannico, ha insistito nella richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Al termine della discussione il Collegio ha assunto la causa in decisione.

Considerato in

**DIRITTO**

Come evidenziato nelle premesse in fatto, la difesa dell'I.N.P.S. ha chiesto che il giudizio venga definito con la declaratoria di cessata materia del contendere documentando l'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico, e il difensore dell'appellante, comparso per delega del procuratore costituito, ha oralmente aderito alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere.

Secondo pacifica giurisprudenza (*ex multis*, Cass. Sez. L. n. 16886/2015, n. 2063/2014; Sez. 3 n. 16150/2010, n. 23289/2007; Sez. 3 n. 16891/2021; Corte dei conti, Sez. II app. n. 23/2025; n. 241/2024; n. 235/2023), la declaratoria di cessata materia del contendere si fonda sul venir meno dell'interesse ad agire e contraddire, e, conseguentemente, della necessità di ottenere una pronuncia del giudice, per cui è collegata a tutte le ipotesi in cui venga in rilievo la sopravvenienza di atti o fatti idonei ad eliminare ogni ragione di contrasto in ordine al diritto fatto valere. A tal fine occorre che le parti si diano anche reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso.

Nella fattispecie sussistono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere, essendo stato documentalmente dimostrato dall'I.N.P.S. di avere provveduto, nelle more del gravame, alla riliquidazione del trattamento pensionistico del signor OMISSIS, con l'applicazione del coefficiente annuo del 2,44% all' anzianità maturata al 31 dicembre 1995, ed avendo l'Istituto fornito prova del pagamento,

effettuato con la rata di aprile 2022, delle differenze pensionistiche arretrate.

Conclusivamente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, ai sensi dell'art.31, comma 3, c.g.c., in considerazione della novità giurisprudenziale costituita dalla pronuncia delle Sezioni riunite n.12/2021/QM intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza impugnata cui l'Istituto, nelle more del gravame, si è conformato in via amministrativa.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.

| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
|---|---|
| **Dott.ssa Lucia d'Ambrosio** | **Dott.ssa Daniela Acanfora** |
| f.to digitalmente | f.to digitalmente |

Depositata in Segreteria il 18 GIUGNO 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 18 GIUGNO 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 18 GIUGNO 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco